



COMUNE DI ANTILLO

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Piazza S. Maria della Provvidenza - C.A.P. 98030 - C.F. e P. IVA 00432870830

Telefono 0942.723031 - Sito Web www.comune.antillo.me.it

Pec comunediantillo@primapec.com - Email comuneantillo@tiscali.it

CONVENZIONE

PER LA CONCESSIONE D'USO, A TITOLO ONEROSO, DI UN LOCALE CON FUNZIONE BAR/RISTORO E CON ANNESSO WC, DELLA PALESTRA COMUNALE POLIFUNZIONALE SITA IN LOCALITÀ FERRARO

L'anno 2024, il giorno _____ del mese di _____ in Antillo (Me) presso la Casa Comunale sita in Piazza S. Maria della Provvidenza, con il presente atto redatto in duplice originale da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- Comune di Antillo, C.F. e P.IVA 00432870830, rappresentato dal Responsabile Area Amministrativa, _____, che interviene nel presente atto in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Antillo, in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 105 del 25/06/2024;

E

- l'Associazione _____ (in seguito "Associazione"), con sede in _____ Via _____ n. _____, C.F. _____ rappresentata dal presidente/legale rappresentante _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ Via _____ C.F. _____

PREMESSO

- che l'art. 118, comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai singoli enti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonomia associativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) all'art. 3, comma 5 dispone che "I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche

attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

- che l'Amministrazione Comunale nell'ambito di un'azione amministrativa tesa alla promozione delle attività sportive, socio-ricreative e culturali, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività, con deliberazione di G.C. n. 105 del 25/06/2024 ha dettato indirizzi operativi ai fini della concessione a titolo oneroso, per un periodo di tre anni, ad un'associazione, individuata mediante avviso pubblico, di un locale, con funzione bar/ristoro e con annesso WC, della palestra comunale polifunzionale sita in località Ferraro;
- che, a seguito di avviso pubblico, l'Associazione _____ si è aggiudicata la concessione d'uso, a titolo oneroso, del locale di cui al punto precedente, avendo offerto un rialzo percentuale del _____, per un importo complessivo del canone annuo offerto che ammonta ad € _____ (euro _____).

Ciò premesso, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Finalità ed oggetto della convenzione

Il Comune di Antillo, in qualità di proprietario, affida in concessione d'uso il locale con funzione bar/ristoro e con annesso wc, della palestra comunale polifunzionale sita in località Ferraro. Il locale di circa mq 30 viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, per lo svolgimento della seguenti attività:

- servizio bar/ristoro in occasione di venti sportivi e durante il periodo di apertura della piscina comunale;
- promozione e/o organizzazione di manifestazioni e/o eventi culturali, sportivi, socio/ricreativi.

L'Associazione dichiara di avere preso preventivamente visione dello stato dei luoghi, rappresentati anche dall'allegato planimetria.

Art. 3 – Vincoli all'utilizzazione del locale

L'Associazione utilizzerà il locale esclusivamente per svolgere le attività e per le finalità descritte al precedente art. 2, nel rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti comunali e degli eventuali atti autorizzativi.

Art. 4 – Durata

La durata della concessione è stabilita in anni 3, decorrenti dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Alla scadenza della concessione il locale sarà restituito alla piena disponibilità del Comune, libero e sgombero da persone e cose, in buono stato manutentivo, fatto salvo il normale degrado d'uso. Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto all'Associazione all'atto della riconsegna. Qualora, alla scadenza della presente convenzione, l'Associazione non provveda alla riconsegna dell'immobile libero e sgombero da persone e cose, essa sarà ritenuta unica responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.

Art. 5 – Oneri e obblighi a carico dell'Associazione

Sono a carico dell'Associazione concessionaria:

- il pagamento del canone annuo di € _____ euro _____) comprensivo di utenze (acqua, luce, Tari). Il canone dovrà essere corrisposto entro i seguenti termini di scadenza:
 - 1° Anno: entro la data di stipula della presente convenzione
 - 2° Anno: entro il 30 giugno 2025
 - 3° Anno: entro il 30 giugno 2026
- tutte le spese, ove dovute, inerenti la convenzione da stipulare (bolli, spese di registrazione, ecc.) per l'assegnazione dei locali;
- la manutenzione ordinaria dei locali, compresa la pulizia. In particolare per interventi di manutenzione ordinaria si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

L'Associazione dovrà inoltre:

- utilizzare il bene oggetto di concessione con le modalità e secondo le finalità previste dalla presente convenzione e restituirlo all'Amministrazione alla scadenza stabilita, senza necessità di preventivo atto di disdetta;
- non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l'utilizzo anche parziale del bene, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Comune di Antillo;
- ottemperare agli obblighi di legge in relazione alle autorizzazioni e certificazioni necessarie per lo svolgimento delle attività poste in essere nel locale concesso, che dovranno essere presentate agli uffici competenti prima di ogni iniziativa e comunque nei termini prescritti dalla normativa in vigore;
- rispettare tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge vigenti, custodendo i locali con la diligenza del buon padre di famiglia;
- mantenere in buono stato il locale avuto in concessione e rispondere verso l'Amministrazione e i terzi dei danni causati per sua colpa da trascuratezza nell'uso dell'immobile;
- astenersi dal sostenere spese straordinarie per la conservazione del locale, dovendo, nel caso se ne presentasse l'esigenza, limitarsi a comunicare al concedente la necessità e l'urgenza dell'eventuale intervento.

L'Associazione dichiara di mantenere sollevato e indenne il concedente da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per lesioni e/o danni a persone e cose cagionati in occasione dell'utilizzo e gestione del locale concesso e derivanti anche da incuria, abuso e trascuratezza nell'uso dello stesso, senza poter vantare nei confronti del concedente alcun diritto di rivalsa, risarcimento, rimborso e di qualsiasi altro titolo o ragione, qualora tali danni siano riconducibili a colpa o dolo del concessionario.

Art. 6 – Personale dell'Associazione e rapporti di lavoro

Il personale che collabora con l'Associazione risponderà per fatti illeciti e per effetto della presente convenzione, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra i dipendenti stessi e l'Amministrazione Comunale. Il Comune di Antillo non assume alcuna responsabilità per quanto attiene ai rapporti di lavoro fra l'Associazione ed i suoi dipendenti o prestatori d'opera.

L'Associazione è responsabile dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e tutela dei lavoratori dipendenti e dei prestatori d'opera.

Art. 7 – Cause di risoluzione

Il Comune di Antillo si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all'Associazione assegnataria, in caso di:

- scioglimento dell'Associazione;
- destinazione del locale ad usi diversi da quelli pattuiti;
- cessione del locale, anche in parte, a terzi;
- gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- danneggiamento del locale senza aver provveduto al suo ripristino, fatto salvo il diritto del Comune di agire nei confronti dell'Associazione per il risarcimento dei danni subiti;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione determinato dall'Associazione, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dei locali.

Art. 8 – Recesso

Il Comune di Antillo potrà recedere dalla concessione, con un preavviso di 3 giorni, per ragioni di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze istituzionali o in caso di necessità.

L'Associazione potrà recedere anticipatamente dalla concessione con un preavviso di 15 giorni. In tale evenienza l'Amministrazione non è tenuta ad alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o somma a qualsiasi altro titolo vantato.

Art. 9 – Controversie

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, è competente il Foro di Messina

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Le parti reciprocamente autorizzano l'uso dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, soddisfacendo gli adempimenti richiesti dalla norma stessa.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Concedente – Comune di Antillo

Il Concessionario – Associazione